

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori (CIA) (*Svolgimento e conclusione*) 92

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino 93

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 93

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base*) 100

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 94

RISOLUZIONI:

7-00240 Cazzola: Applicabilità da parte dell'INPS del principio di automaticità delle prestazioni in favore di determinate categorie di prestatori di lavoro (*Discussione e approvazione*) 98

7-00241 Antonino Foti: Modalità di inquadramento del personale tecnico nel ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (*Discussione e approvazione*) 99

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori (CIA).

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Federico BORGONI, *rappresentante di Coldiretti*, Roberto CAPONI, *rappresentante di Confagricoltura*, e Claudia MERLINO, *rappresentante di CIA*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, quindi, Teresa BELLANOVA (PD), per formulare osservazioni e porre alcuni quesiti, in ordine ai quali Roberto CAPONI, *rappresentante di Confagricoltura*, fornisce talune precisazioni.

Dopo un intervento integrativo di Giuliano CAZZOLA (Pdl), svolgono, dunque, ulteriori considerazioni Roberto CAPONI, *rappresentante di Confagricoltura*, e Claudia MERLINO, *rappresentante di CIA*.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) formula, infine, talune osservazioni conclusive.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 12 gennaio 2010.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – in esito ai lavori, appena conclusi, del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame – è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge nn. 762, 1550, 2112 e 2654, che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, propone pertanto di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 762, 1550, 2112 e 2654, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone – anche al fine di consentire ai gruppi di svolgere gli ulteriori, opportuni, approfondimenti sul provvedimento in esame – che il termine per la presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato,

adottato come testo base, sia fissato alle ore 12 di giovedì 21 gennaio 2010.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2009.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nell'esprimere una valutazione totalmente negativa sugli articoli 3 e 23 del provvedimento in esame, fa notare che il Governo, in materia di età pensionabile e di ricerca medica, appare in uno stato confusionale e non sembra in grado di adottare decisioni positive per il Paese.

Soffermandosi innanzitutto sull'articolo 23, chiede chiarimenti all'Esecutivo circa la sua posizione in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, dal momento che la disposizione approvata dal Senato, che autorizza la permanenza in servizio dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale fino ai 70 anni, contrasta in modo evidente con precedenti determinazioni legislative (peraltro a più riprese modificate e contraddette) assunte nella corrente legislatura, tese a favorire il collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici al maturare dei 40 anni contributivi sulla base di una decisione unilaterale della pubblica amministrazione. Nel ritenere, peraltro, intollerabile prevedere un trattamento differenziato e privilegiato solamente per alcune categorie di lavoratori pubblici, lasciando tutti gli altri lavoratori

in uno stato di sostanziale e deprecabile precarietà, ritiene che il Governo abbia il dovere di dirimere le contraddizioni presenti al proprio interno, decidendo, una volta per tutte, quale strada percorrere in tale materia.

Passando all'articolo 3 del provvedimento in esame – che interviene sulla disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ammettendo la non esclusività del rapporto di lavoro del direttore scientifico di tali istituti – fa notare che con tale disposizione il Governo dimostra di non voler in alcun modo investire sul fronte della ricerca medica, mettendo a repentaglio il corretto funzionamento di organismi fortemente specializzati – all'avanguardia nel campo della ricerca scientifica – che richiederebbero l'apporto continuo e costante di personale altamente qualificato. Inoltre, osserva che tale norma, oltre a rendere possibile l'insorgenza di conflitti di interesse in seno a tali istituti, prevedendo un intervento circoscritto a un determinato comparto pubblico, risulta suscettibile di determinare una disparità di trattamento tra direttori scientifici appartenenti a diversi settori della ricerca medica e di ledere le stesse prerogative delle regioni, che risultano competenti in materia.

In conclusione, nel preannunciare la presentazione di importanti proposte emendative su tali articoli da parte del suo gruppo, auspica che possa esservi su tali argomenti un generale ripensamento del Governo e della maggioranza, affinché principi cardine del Servizio sanitario nazionale non vengano messi in discussione e si ponga finalmente mano ad un serio piano di riforma del sistema della ricerca scientifica.

Maria Grazia GATTI (PD) auspica preliminarmente che le manifestazioni di disponibilità al dialogo in materia di lavoro rese di recente agli organi di stampa da taluni esponenti della maggioranza si traducano in atti concreti di modifica dell'attuale formulazione del te-

sto in esame, che appare, allo stato, suscettibile di numerosi rilievi critici. Ritiene, infatti, che la grave crisi economica degli ultimi mesi abbia posto in evidenza i malfunzionamenti del mercato del lavoro e il carattere insufficiente degli interventi erogati a sostegno del reddito, che si sono rivelati incapaci di offrire un'adeguata copertura soprattutto nei confronti di talune categorie di soggetti particolarmente svantaggiate, rappresentate dai lavoratori atipici e da quelli immigrati. Fa notare, quindi, che il compito del Parlamento deve essere quello di trarre insegnamento dalle dinamiche emerse nel corso dell'ultima sfavorevole congiuntura economica, al fine di individuare chiari e precisi criteri di delega legislativa — che il Governo sarà chiamato a seguire nel momento in cui porrà mano alla riforma degli ammortizzatori sociali e dei servizi per l'impiego — dai quali emerga rafforzato il ruolo imprescindibile dell'intervento pubblico in direzione della salvaguardia del rapporto di fiducia sussistente tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti, in un'ottica di valorizzazione delle procedure tese alla riqualificazione e al ricollocamento dei lavoratori stessi. Nell'augurarsi che un dibattito aperto e leale su tali tematiche possa svolgersi nelle opportune sedi parlamentari, al fine di indicare soluzioni concrete e costruttive, fa notare che, se l'attuale progetto della maggioranza di affidare l'erogazione degli interventi a sostegno del reddito agli enti bilaterali fosse stato già portato compimento, in questo periodo di crisi si sarebbero determinate gravi conseguenze in danno dei lavoratori e delle imprese, considerato che tali organismi non operano in tutti i settori e presentano una configurazione del tutto particolare, inadatta a fornire le necessarie garanzie ai soggetti protagonisti del mercato del lavoro.

Entrando nel merito specifico del provvedimento, si sofferma su taluni disposizioni in ordine alle quali esprime profonde perplessità. Si riferisce, innanzitutto, all'articolo 5, che reca disposizioni in materia di sanzioni relative al-

l'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare. Giudica grave che il Governo, a fronte di un progressivo intensificarsi del fenomeno dello sfruttamento della manodopera immigrata — notoriamente diffuso in tutto il territorio nazionale, anche se testimoniato in modo evidente dai recenti eventi occorsi nei giorni scorsi nel territorio della Calabria — si esima dal lanciare un segnale forte di contrasto al « lavoro nero » e, anzi, proceda in senso esattamente contrario alle indicazioni provenienti dai soggetti auditi dalla stessa Commissione durante l'indagine conoscitiva in materia di fenomeni distorsivi del mercato del lavoro attualmente in corso, provvedendo ad abbassare la soglia di attenzione su tali problematiche ed alleggerendo gli adempimenti a carico delle imprese nonché le sanzioni previste nei loro confronti in caso di violazioni di norme di legge. Valuta negativamente soprattutto quella modifica introdotta dal Senato che dispone una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. Ritiene che tali disposizioni, unitamente alle norme del successivo articolo 6, in materia di adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni, forniscano una chiara rappresentazione della visione del Governo in materia di lavoro sommerso, che sembra essere improntata ad una semplificazione delle procedure e ad una attenuazione delle relative attività di con-

trasto. Osserva che l'Esecutivo, al contrario, in tale materia, dovrebbe dare maggiore ascolto alle proposte dell'opposizione, se non con interventi di modifica del codice penale (dando seguito ai progetti di legge presentati in materia dai gruppi di minoranza), quantomeno attraverso una corretta ed estesa applicazione della « legge Bossi-Fini » per i casi di grave sfruttamento della manodopera.

Manifesta poi preoccupazioni in ordine all'articolo 34, che reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Osserva che le disposizioni contenute in tale articolo, oltre ad estendere l'ambito di applicazione del regime di decadenza previsto dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento, anche in presenza di forme contrattuali flessibili — come i contratti a termine o le collaborazioni coordinate e continuative — rendendo così la vita più difficile al lavoratore atipico che intenda far valere i propri diritti in sede giurisdizionale, interviene anche sul versante delle sanzioni, riconoscendo al lavoratore, in caso di violazione delle norme in materia di stipula dei contratti a termine, solamente un diritto al risarcimento, in luogo della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Ritiene che tale norma, introdotta anche con lo scopo di smaltire un lungo contenzioso che vede coinvolta la società *Poste italiane Spa*, faccia venir meno una fondamentale garanzia posta a tutela di lavoratori particolarmente disagiati, rendendo ancora più precaria la situazione di coloro che non possiedono un posto di lavoro stabile.

Esprime poi forti perplessità sui commi da 1 a 6 dell'articolo 50, che modificano la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attività da parte degli intermediari, aumentando il rischio di abilitare a questa delicata attività soggetti privi dei necessari requisiti di competenza e affidabilità, nonché sui commi 7, 8 e 9, in materia di retribuzione del-

l'apprendista, di lavoro a progetto e di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in ordine ai quali preannuncia la presentazione di emendamenti soppressivi, considerato che tali disposizioni non affrontano in modo organico le problematiche conseguenti ad un'applicazione temporanea e distorta di certe forme contrattuali, contribuendo ad un aumento del fenomeno del precariato.

Giudica poi suscettibili di modifiche gli articoli 51 e 52, che mirano rispettivamente a sopprimere il divieto di rinnovo del mandato, per più di due volte, per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ed a mantenere l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa sul lavoro a progetto, di cui agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché a determinare la misura del risarcimento nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata del rapporto e il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008. Con riferimento all'articolo 51, valuta infatti sufficienti due mandati dei componenti del citato Comitato per lo svolgimento delle funzioni dello stesso organismo e, relativamente all'articolo 52 (a suo avviso palesemente incostituzionale per l'indicazione di una « data-limite »), giudica potenzialmente rischioso per le garanzie dei lavoratori flessibili il riferimento alla natura subordinata — e non a tempo indeterminato — del rapporto di lavoro, alla quale collegare il versamento di un indennizzo al prestatore di lavoro in luogo del reintegro.

Infine, esprime la sua completa contrarietà al comma 2 dell'articolo 8, laddove viene consentito ad organizzazioni a carattere territoriale di definire il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili: ri-

tiene che tale disposizione rappresenti un vero e proprio *vulnus* nei confronti della contrattazione collettiva nazionale, dal momento che, seppur limitata al settore dei marittimi, potrebbe costituire un pericoloso precedente, potenzialmente estensibile ad altri campi del mercato del lavoro, e dare adito alla creazione di organizzazioni sindacali fittizie a livello locale, tese ad operare in danno degli stessi lavoratori.

Giuseppe BERRETTA (PD) fa notare che un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, peraltro nel caso di specie lungamente elaborato presso uno dei due rami del Parlamento, dovrebbe essere teoricamente in grado di connotare in modo significativo l'azione politica di un Governo, indirizzando le politiche pubbliche verso la soluzione dei nodi fondamentali che caratterizzano il mercato del lavoro, quali la progressiva precarizzazione dei rapporti e la crescita della disoccupazione. Al contrario, a suo avviso, il presente provvedimento rivela la tendenza dell'Esecutivo in carica ad acuire le disuguaglianze esistenti nel mondo del lavoro, accrescendo le distanze tra lavoratori protetti dalle opportune garanzie assicurative e previdenziali e lavoratori che ne sono del tutto privi.

Fa notare, in particolare, che le disposizioni contenute all'articolo 34 tendono ad estendere a determinate tipologie contrattuali atipiche l'applicazione di talune norme in materia di procedura giurisdizionale, limitando — attraverso una modifica della legge n. 604 del 1966 — la loro stessa possibilità di agire in giudizio per vedere riconosciuti certi diritti e negandogli l'opportunità di ottenere un reintegro nel posto di lavoro, in caso di accertata violazione delle norme in materia di stipula del contratto a termine. Fa presente che, con tali disposizioni, il Governo mira a riproporre interventi legislativi già posti in essere nei mesi scorsi, anche al fine di porre fine ad un lungo contenzioso in essere tra la società *Poste italiane Spa* e numerosi suoi dipendenti, sui quali la Corte costituzio-

nale ha già avuto modo di pronunciarsi in senso sfavorevole. Ritiene che tali norme, oltre a non garantire uno snellimento dei tempi processuali, siano in contrasto con le direttive comunitarie in materia di contratto a termine, che intendono limitare l'introduzione di discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo determinato nonché vietare l'utilizzo distorto di tale particolare forma di contratto flessibile. Osserva, pertanto, che il Governo ha agito in modo scorretto, non operando con quella lealtà istituzionale che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra organi costituzionali, peraltro omettendo di intervenire direttamente sul decreto legislativo n. 368 del 2001, che disciplina la materia del contratto a tempo determinato, e scegliendo la strada, certamente più favorevole ai datori di lavoro senza scrupoli, della novella alla legge n. 604.

Esprime, poi, profonde perplessità sulla parte del provvedimento che disciplina la composizione delle commissioni di conciliazione, dal momento che si riconosce in tale campo anche il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, con un inevitabile compressione del ruolo di quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mettendo così a rischio il corretto svolgimento di un'attività particolarmente delicata come quella conciliativa.

In conclusione, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di numerosi emendamenti, tesi ad apportare le necessarie e opportune modifiche ad un testo che appare assolutamente inadeguato a disciplinare le questioni fondamentali connesse al mercato del lavoro.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nel riservarsi di svolgere proprie considerazioni sui profili di merito al termine dell'esame preliminare, intende rendere talune precisazioni sugli aspetti di natura metodologica. In particolare, avverte che — pur essendo sua intenzione tutelare in pieno le prerogative della Commissione e della Camera nel suo complesso — non sarà possibile incidere in misura troppo

penetrante sul testo approvato dal Senato, attesa anche la probabilità che lo stesso Governo nutra la speranza di non protrarre l'iter per un tempo eccessivamente prolungato. Fa presente, dunque, che eventuali modifiche da apportare al disegno di legge in titolo dovranno essere mirate, in modo da poter assicurare che la conclusione del suo esame parlamentare non vada oltre la quarta lettura in Senato. In tal senso, preannuncia l'intenzione di verificare, con il più ampio scrupolo e la massima puntualità, ogni possibile intervento migliorativo che risulti concretamente praticabile, pur nel rispetto delle differenze esistenti nelle reciproche posizioni politiche tra maggioranza e opposizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00240 Cazzola: Applicabilità da parte dell'INPS del principio di automaticità delle prestazioni in favore di determinate categorie di prestatori di lavoro.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), atteso che la risoluzione in discussione è stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi, rinuncia ad illustrarne il contenuto, segnalando peraltro l'opportunità che — anche al fine di superare eventuali disguidi intervenuti al momento della sua presen-

tazione — ogni deputato interessato possa sottoscrivere tale atto di indirizzo.

Teresa BELLANOVA (PD) dichiara l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, ripercorso il contenuto della risoluzione in titolo, osserva che il Governo ha ben presente la rilevanza della questione sollevata, soprattutto in considerazione dei riflessi di garanzia che il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali riverbera sui lavoratori. In tal senso, ricorda che sono state ipotizzate diverse soluzioni normative dirette ad estendere il richiamato principio agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nell'ipotesi in cui titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente o l'associante; tali iniziative, tuttavia, non hanno sinora avuto concreta attuazione, in vista dei rilevanti oneri connessi a questa estensione, per i quali — tenuto conto dell'attuale congiuntura e delle priorità che la stessa impone — non è stato possibile individuare la necessaria copertura finanziaria.

In ogni caso, rassicura la Commissione in ordine alla massima attenzione da parte del Governo rispetto alla questione sollecitata, garantendo che essa sarà oggetto di apposito esame, al fine di intraprendere, una volta individuata la necessaria copertura finanziaria, le iniziative più idonee a garantire l'estensione del meccanismo di automaticità delle prestazioni ai soggetti interessati.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) giudica non condivisibile l'ipotesi di prefigurare problemi di copertura finanziaria rispetto alle problematiche affrontate dalla risoluzione in titolo, non sussistendo, a suo avviso, alcun profilo di onerosità. Ricordato, peraltro, che l'INAIL — sul medesimo problema — ha assunto una diversa linea di condotta, che non ha richiesto nessun intervento di natura finanziaria, racco-

manda l'approvazione dell'atto di indirizzo in discussione.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il consenso unanime che si registra sulla risoluzione in titolo consenta alla Commissione di pronunciarsi sin da oggi su tale atto di indirizzo, rispetto al quale, peraltro, non sembra esservi una sostanziale contrarietà da parte del Governo, fatta salva l'esigenza di approfondire i profili di natura finanziaria.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo non può che prendere atto della volontà unanime della Commissione nel senso di procedere all'approvazione della risoluzione in titolo, rispetto alla quale assicura, nei termini esposti in precedenza, l'impegno del suo dicastero.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione in discussione.

7-00241 Antonino Foti: Modalità di inquadramento del personale tecnico nel ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto che il deputato Antonino Foti, primo firmatario della risoluzione in discussione, rinuncia ad illustrarne il contenuto.

Maria Grazia GATTI (PD), Donella MATTESINI (PD) e Marialuisa GNECCHI (PD) dichiarano l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI rappresenta, a nome delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'importanza che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie riveste per il complesso del sistema dei trasporti ferroviari, anche nell'ottica delle misure di prevenzione e studio atte ad evitare il ripetersi di drammatici eventi, quale quello occorso lo scorso anno alla stazione di Viareggio. Segnala, quindi, che il predetto dicastero giudica essenziale che a tale organismo sia assegnato personale con una elevata professionalità già acquisita, scongiurando il pericolo di una perdita netta del *know-how* di settore. Ritiene, pertanto, che si possano accogliere gli impegni richiesti al Governo con l'atto di indirizzo in discussione.

Maria Grazia GATTI (PD) giudica in termini positivi la risoluzione in discussione, che risulta fortemente attesa, tra gli altri, anche da parte della presidenza della Commissione speciale Lavoro del Consiglio regionale della Toscana.

Silvano MOFFA, *presidente*, esprime soddisfazione per l'unanime condivisione dell'atto di indirizzo in titolo da parte della Commissione.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione in discussione.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

« Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo ».

ART. 1.

(Tutele assicurative).

1. Le disposizioni previste dal comma 2 al comma 8 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005; le disposizioni previste dal comma 9 al comma 13 del presente articolo si applicano ai soli lavoratori raggruppati alla lettera a) del medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 sono di carattere settoriale, relative a figure professionali specifiche, mentre le disposizioni di cui ai commi da 16 a 20 sono di carattere generale relative all'ENPALS, al fisco e all'attuazione del presente articolo.

2. L'indennità contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21

marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo. Il numero 5° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 è abrogato.

3. Possono accedere al trattamento di cui al comma 2 esclusivamente i lavoratori che all'atto della domanda risultano avere:

a) versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive;

b) percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) uno stato di disoccupazione continuativo di minimo cinque mesi.

4. L'indennità di cui al comma 2 è erogata per un numero di giornate pari a

quelle lavorate nell'arco dei due anni precedenti, comunque non superiori a 180 giornate, e ammonta alla retribuzione giornaliera minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle normative vigenti.

5. Ai fini del comma 2, è istituito presso l'INPS un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, recante una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal triennio 2010-2012, finanziato con le modalità e le risorse di cui all'articolo 5.

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente: « 2-bis. Per i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, è obbligatoria l'indennità di chiamata di cui all'articolo precedente se il contratto di lavoro intermittente è stipulato a tempo indeterminato ».

7. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: « 4-bis) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005 ».

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici rientranti nelle categorie di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i tre mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto. Conseguentemente, ai lavoratori di cui al comma 1, al fine del congedo di maternità, è esteso il divieto previsto dal comma 1

dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di cui al presente comma è inoltre corrisposta alle lavoratrici dello spettacolo che all'atto del congedo per maternità risultano disoccupate da più di due mesi. Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 è inserito il seguente: « 2-bis. Per le lavoratrici dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, il periodo di sessanta giorni, di cui al comma precedente, è raddoppiato ».

9. I lavoratori appartenenti al gruppo a) del decreto ministeriale 15 marzo 2005 che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero. Conseguentemente l'articolo 14-bis, paragrafo 1, del Regolamento CEE 1408/71, in tema di distacco, si applica anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui al comma 1 della presente legge; a tal fine l'ENPALS rilascia ai lavoratori autonomi dello spettacolo una attestazione sulla regolarità del distacco e dell'applicazione della legislazione sociale relativa al mantenimento dell'obbligo assicurativo nel paese di origine.

10. Il comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente: « Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari al doppio dell'ammontare dei contributi versati nell'anno a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti

reddituale personali e cumulati stabiliti dalla legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; in ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10 ».

11. Al fine del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova, autonomamente organizzate per la preparazione degli spettacoli, sono computate come giornate di lavoro non retribuite, gravate di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali, nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

12. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. I requisiti contributivi minimi di cui al precedente comma devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo ». Conseguentemente, all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 182 del 1997, il secondo periodo è abrogato.

13. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è data facoltà di cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione come da comma 1 ».

14. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole « 52 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 47 anni » e le parole « 47 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 anni »; al comma 13 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 le parole « quattro anni » sono sostituite dalle se-

guenti: « tre anni » e le parole « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni ».

15. Modelli, fotomodelli e indossatori, a prescindere dalla prestazione lavorativa effettuata, sono considerati a tutti gli effetti lavoratori del settore dello spettacolo e, in quanto tali, obbligati all'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

16. Al fine di ripristinare l'originaria coincidenza tra massimale retributivo imponibile e massimale retributivo previdenziale, così come disposto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, per interpretazione autentica, dall'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, il comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 è abrogato. Conseguentemente, è abrogato il comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

17. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle altre gestioni previdenziali, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei diversi enti, ai fini del raggiungimento del diritto.

18. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al

presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, presso l'INPS e l'ENPALS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore, anche al fine di utilizzare eventuali avanzi di gestione per le finalità di cui alla presente legge.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale al fine di prevedere per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso giornaliero fatturato.

ART. 2.

(Foglio d'ingaggio).

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato « foglio d'ingaggio », in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazio-

nale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo.

2. Nell'ambito del medesimo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 18, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio.

3. L'ENPALS, al fine di migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori può avvalersi, attraverso apposita convenzione, della SIAE.

ART. 3.

(Agenti degli artisti di spettacolo).

1. I lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui all'articolo 1, comma 1, considerate le peculiarità e la speciale natura delle rispettive prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.

2. L'agente dell'artista di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, gestione, consulenza, rappresentanza e, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tutela in favore dei lavoratori di cui al comma 1.

3. Le agenzie degli artisti di spettacolo non possono in nessun caso essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Al comma 2 dell'articolo 205 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: « le agenzie teatrali » sono inserite le seguenti: « e le agenzie degli artisti dello spettacolo ».

ART. 4.

(Registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, di seguito denominato «registro», al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui al citato articolo 1, comma 1, e al citato articolo 3, comma 2.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.

3. Per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui al comma 1. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro di cui al periodo precedente, non si applica quanto disposto dal comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 39-*quater* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività cul-

turali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro di cui al comma 1.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente, quanto all'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, quanto all'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto all'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.